

Cristina Carlucci

Da: Cristina Carlucci <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>
Inviato: martedì 6 ottobre 2015 16:03
A: r.petronelli@comune.modugno.ba.it
Oggetto: Sentenza TAR Susca Vito
Allegati: Sentenza TAR Susca Vito.docx

Ciao Rosalisa,
Ti trasmetto la sentenza emessa dal TAR Puglia per il giudizio in questione.
Cordiali saluti
Cristina



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

TORNI

Modugno, 14 aprile 2016

Prot. 20444 del 14.4.2016

Al Sindaco

Dott. Nicola Magrone

SEDE

OGGETTO: Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato proposto dall'Ing. Susca Vito
avverso la Sentenza n. 1151/2015 resa dal TAR Puglia – Bari. Sezione Terza.

Relazione sui fatti di causa.

Si sottopone per la firma della procura speciale alle liti la comparsa di costituzione formale relativa al procedimento attivato dal Sig. Capuano Antonio dinanzi al Consiglio di Stato in Roma, Sezione VI, Rg. 1666/2016, avverso la Sentenza n. 1151/2015 (doc.1), con la quale il giudice amministrativo, in accoglimento della posizione difensiva dell'Ente, ha rigettato la richiesta del Susca rivolta ad accertare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente a ricevere il versamento degli oneri dovuti a titolo di contributo concessorio ed oblazione.

Il giudizio in primo grado era stato attivato dall'Ing. Susca per ottenere l'annullamento della nota prot. 33869 del 17.7.2014, con cui il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Arch. Petronelli, aveva rigettato la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente in data 31.3.1995, nonché di tutti gli atti a quest'ultimo connessi e presupposti.

L'istanza di sanatoria, presentata dall'Ing. Susca in data 31.3.1995, si riferisce ad opere realizzate all'interno del piano scantinato dell'immobile, di sua proprietà, sito a Modugno, alla Via Porto Torres, nonché al cambio di destinazione d'uso di detto locale. Nel corso dell'istruttoria, come si legge anche nella Sentenza oggetto di gravame (vedi pag.2 e ss), il Comune chiedeva integrazione documentale, comunicando, altresì, con nota del 1.7.2013, la giusta quantificazione degli oneri concessori, determinati in € 7.449,40.

Quero la mano 15/4/2016

Il richiedente, a fronte della richiesta dell'Ente, opponeva l'intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, ai sensi dell'art.35, comma 17 L. 47/85, eccependo che, in riferimento agli oneri concessori, nulla era da lui dovuto, per intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente.

A seguito dell'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria, adottato in data 17.7.2014 con prot.33869, seguiva il giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

Il Tar Puglia – Bari, Sezione Terza, con la Sentenza n. 1151/2015, che si allega alla presente relazione per pronta lettura, in via preliminare ha riconosciuto l'intervenuta formazione del silenzio – assenso sull'istanza di sanatoria presentata dal Susca, atteso che, ai sensi dell'art. 35 L. 47/85, lo stesso si sarebbe formato decorsi 24 mesi dall'ultima produzione documentale, avvenuta in data 22.11.2007.

Pertanto, secondo la statuizione del G.A., il silenzio assenso si è verificato decorsi 24 mesi dalla data in cui la documentazione versata agli atti dell'Ente è completa, cioè dal 22.11.2007.

Quindi, alla data di adozione del provvedimento di rigetto, intervenuto in data 17.7.2014, erano già decorsi i termini di formazione del silenzio assenso, consolidatosi il 22.11.2009 (24 mesi decorrenti dal 22.11.2007).

Per quanto concerne, invece, la tesi del ricorrente, secondo cui non sarebbero dovuti gli oneri concessori attesa l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente, decorrente, sempre secondo il Susca, dalla data di presentazione dell'istanza di condono, la stessa non è stata condivisa dal TAR di Bari, il quale, *ex adverso*, ha accolto la prospettazione in diritto dell'Ente resistente, secondo cui il termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto al pagamento degli oneri può essere fatto valere.

Nel caso di specie, infatti, il TAR riconosce che, tale diritto, può dirsi sussistente solo dal momento in cui il richiedente ha versato la documentazione completa, dalla quale è possibile desumere l'esatto ammontare dell'importo dovuto a titolo di oneri concessori ed oblazione.(pag.9 della Sentenza).

Pertanto, in base alla statuizione del giudice amministrativo di prime cure, l'Ing. Susca deve versare all'Ente € 7.449,40.

La sentenza è stata ritualmente trasmessa in data 6.10.2015 al Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio, per gli adempimenti di competenza.

Avverso tale pronuncia, ovviamente per la sola parte in cui riconosce il diritto dell'Ente al pagamento degli oneri concessori, l'Ing. Susca ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

A parere della scrivente, la Sentenza del Tar di Bari risulta adeguatamente motivata sul punto, con espresso richiamo ad un orientamento giurisprudenziale pressochè consolidato ed unanime, tra l'altro confermato, più di recente, proprio da una Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2267 del 30.4.2014, secondo cui " *Il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione sul pagamento degli oneri concessori decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono edilizio, dalla formazione del silenzio assenso e questo, ai sensi dell'art.35 L. 47/85, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda*".

Alla luce di tali elementi, che saranno maggiormente esplicitati ed approfonditi in sede di redazione delle memorie difensive in vista dell'udienza pubblica a fissarsi, risulta necessario provvedere, in prima battuta, a formalizzare la costituzione in giudizio dell'Ente, così come predisposta dalla scrivente, in modo da consentire il ricevimento degli avvisi della cancelleria del Consiglio di Stato concernenti la prossima fissazione dell'udienza di discussione .

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci





TORNI

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

Modugno, 14 aprile 2016

Prot. 20444 del 14.4.2016

Al Sindaco

Dott. Nicola Magrone

SEDE

OGGETTO: Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato proposto dall'Ing. Susca Vito
avverso la Sentenza n. 1151/2015 resa dal TAR Puglia – Bari, Sezione Terza.

.Relazione sui fatti di causa.

Si sottopone per la firma della procura speciale alle liti la comparsa di costituzione formale relativa al procedimento attivato dal Sig. Capuano Antonio dinanzi al Consiglio di Stato in Roma, Sezione VI, Rg. 1666/2016, avverso la Sentenza n. 1151/2015 (doc.1), con la quale il giudice amministrativo, in accoglimento della posizione difensiva dell'Ente, ha rigettato la richiesta del Susca rivolta ad accertare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente a ricevere il versamento degli oneri dovuti a titolo di contributo concessorio ed oblazione.

Il giudizio in primo grado era stato attivato dall'Ing. Susca per ottenere l'annullamento della nota prot. 33869 del 17.7.2014, con cui il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Arch. Petronelli, aveva rigettato la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente in data 31.3.1995, nonché di tutti gli atti a quest'ultimo connessi e presupposti.

L'istanza di sanatoria, presentata dall'Ing. Susca in data 31.3.1995, si riferisce ad opere realizzate all'interno del piano scantinato dell'immobile, di sua proprietà, sito a Modugno, alla Via Porto Torres, nonché al cambio di destinazione d'uso di detto locale. Nel corso dell'istruttoria, come si legge anche nella Sentenza oggetto di gravame (vedi pag.2 e ss), il Comune chiedeva integrazione documentale, comunicando, altresì, con nota del 1.7.2013, la giusta quantificazione degli oneri concessori, determinati in € 7.449,40.



TORNI

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

Modugno, 14 aprile 2016

Prot. 20444 del 14.4.2016

Al Sindaco

Dott. Nicola Magrone

SEDE

OGGETTO: Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato proposto dall'Ing. Susca Vito
avverso la Sentenza n. 1151/2015 resa dal TAR Puglia – Bari, Sezione Terza.

.Relazione sui fatti di causa.

Si sottopone per la firma della procura speciale alle liti la comparsa di costituzione formale relativa al procedimento attivato dal Sig. Capuano Antonio dinanzi al Consiglio di Stato in Roma, Sezione VI, Rg. 1666/2016, avverso la Sentenza n. 1151/2015 (doc.1), con la quale il giudice amministrativo, in accoglimento della posizione difensiva dell'Ente, ha rigettato la richiesta del Susca rivolta ad accertare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente a ricevere il versamento degli oneri dovuti a titolo di contributo concessorio ed oblazione.

Il giudizio in primo grado era stato attivato dall'Ing. Susca per ottenere l'annullamento della nota prot. 33869 del 17.7.2014, con cui il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Arch. Petronelli, aveva rigettato la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente in data 31.3.1995, nonché di tutti gli atti a quest'ultimo connessi e presupposti.

L'istanza di sanatoria, presentata dall'Ing. Susca in data 31.3.1995, si riferisce ad opere realizzate all'interno del piano scantinato dell'immobile, di sua proprietà, sito a Modugno, alla Via Porto Torres, nonché al cambio di destinazione d'uso di detto locale. Nel corso dell'istruttoria, come si legge anche nella Sentenza oggetto di gravame (vedi pag.2 e ss), il Comune chiedeva integrazione documentale, comunicando, altresì, con nota del 1.7.2013, la giusta quantificazione degli oneri concessori, determinati in € 7.449,40.

Il richiedente, a fronte della richiesta dell'Ente, opponeva l'intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, ai sensi dell'art.35, comma 17 L. 47/85, eccependo che, in riferimento agli oneri concessori, nulla era da lui dovuto, per intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente.

A seguito dell'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria, adottato in data 17.7.2014 con prot.33869, seguiva il giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

Il Tar Puglia – Bari, Sezione Terza, con la Sentenza n. 1151/2015, che si allega alla presente relazione per pronta lettura, in via preliminare ha riconosciuto l'intervenuta formazione del silenzio – assenso sull'istanza di sanatoria presentata dal Susca, atteso che, ai sensi dell'art. 35 L. 47/85, lo stesso si sarebbe formato decorsi 24 mesi dall'ultima produzione documentale, avvenuta in data 22.11.2007.

Pertanto, secondo la statuizione del G.A., il silenzio assenso si è verificato decorsi 24 mesi dalla data in cui la documentazione versata agli atti dell'Ente è completa, cioè dal 22.11.2007.

Quindi, alla data di adozione del provvedimento di rigetto, intervenuto in data 17.7.2014, erano già decorsi i termini di formazione del silenzio assenso, consolidatosi il 22.11.2009 (24 mesi decorrenti dal 22.11.2007).

Per quanto concerne, invece, la tesi del ricorrente, secondo cui non sarebbero dovuti gli oneri concessori attesa l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente, decorrente, sempre secondo il Susca, dalla data di presentazione dell'istanza di condono, la stessa non è stata condivisa dal TAR di Bari, il quale, *ex adverso*, ha accolto la prospettazione in diritto dell'Ente resistente, secondo cui il termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto al pagamento degli oneri può essere fatto valere.

Nel caso di specie, infatti, il TAR riconosce che, tale diritto, può dirsi sussistente solo dal momento in cui il richiedente ha versato la documentazione completa, dalla quale è possibile desumere l'esatto ammontare dell'importo dovuto a titolo di oneri concessori ed oblazione.(pag.9 della Sentenza).

Pertanto, in base alla statuizione del giudice amministrativo di prime cure, l'Ing. Susca deve versare all'Ente € 7.449,40.

La sentenza è stata ritualmente trasmessa in data 6.10.2015 al Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio, per gli adempimenti di competenza.

Avverso tale pronuncia, ovviamente per la sola parte in cui riconosce il diritto dell'Ente al pagamento degli oneri concessori, l'Ing. Susca ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

A parere della scrivente, la Sentenza del Tar di Bari risulta adeguatamente motivata sul punto, con espresso richiamo ad un orientamento giurisprudenziale pressochè consolidato ed unanime, tra l'altro confermato, più di recente, proprio da una Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2267 del 30.4.2014, secondo cui " *Il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione sul pagamento degli oneri concessori decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono edilizio, dalla formazione del silenzio assenso e questo, ai sensi dell'art.35 L. 47/85, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda*".

Alla luce di tali elementi, che saranno maggiormente esplicitati ed approfonditi in sede di redazione delle memorie difensive in vista dell'udienza pubblica a fissarsi, risulta necessario provvedere, in prima battuta, a formalizzare la costituzione in giudizio dell'Ente, così come predisposta dalla scrivente, in modo da consentire il ricevimento degli avvisi della cancelleria del Consiglio di Stato concernenti la prossima fissazione dell'udienza di discussione .

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale
Avv. *Cristina Carlucci*



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Roma

SEZIONE VI

Avvocato Difensore:

Carlucci Cristina

Presso:

Cuonzo Renzo

Via Monte Di Fiore 22. 00153 Roma Tel Fax

Richiesta deposito atti in formato elettronico

(ai sensi dell'art. 136, co. 2 cod. proc. amm.)

Si richiede, per il ricorso indicato, la produzione del materiale informatico mancante sul deposito effettuato in data 30/06/2016 ATTO > DI COSTITUZIONE

prot. n. 2016034105 entro il giorno 07/07/2016.

Si raccomanda l'invio a mezzo PEC come da istruzioni sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

Numero Registro Generale: 1666/2016

Parti	Avvocati
SUSCA VITO	Deramo Antonio Leonardo

Contro:

Parti	Avvocati
Comune Di Modugno, ed altri	Carlucci Cristina

Roma, lì 04/07/2016



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

TOANI

Modugno, 14 aprile 2016

Prot. 20444 del 14.4.2016

Al Sindaco

Dott. Nicola Magrone

SEDE

OGGETTO: Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato proposto dall'Ing. Susca Vito
avverso la Sentenza n. 1151/2015 resa dal TAR Puglia – Bari, Sezione Terza.

.Relazione sui fatti di causa.

Si sottopone per la firma della procura speciale alle liti la comparsa di costituzione formale relativa al procedimento attivato dal Sig. Capuano Antonio dinanzi al Consiglio di Stato in Roma, Sezione VI, Rg. 1666/2016, avverso la Sentenza n. 1151/2015 (doc.1), con la quale il giudice amministrativo, in accoglimento della posizione difensiva dell'Ente, ha rigettato la richiesta del Susca rivolta ad accertare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente a ricevere il versamento degli oneri dovuti a titolo di contributo concessorio ed oblazione.

Il giudizio in primo grado era stato attivato dall'Ing. Susca per ottenere l'annullamento della nota prot. 33869 del 17.7.2014, con cui il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Arch. Petronelli, aveva rigettato la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente in data 31.3.1995, nonché di tutti gli atti a quest'ultimo connessi e presupposti.

L'istanza di sanatoria, presentata dall'Ing. Susca in data 31.3.1995, si riferisce ad opere realizzate all'interno del piano scantinato dell'immobile, di sua proprietà, sito a Modugno, alla Via Porto Torres, nonché al cambio di destinazione d'uso di detto locale. Nel corso dell'istruttoria, come si legge anche nella Sentenza oggetto di gravame (vedi pag.2 e ss), il Comune chiedeva integrazione documentale, comunicando, altresì, con nota del 1.7.2013, la giusta quantificazione degli oneri concessori, determinati in € 7.449,40.

Quire De Plamo 15/4/2016

Il richiedente, a fronte della richiesta dell'Ente, opponeva l'intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, ai sensi dell'art.35, comma 17 L. 47/85, eccependo che, in riferimento agli oneri concessori, nulla era da lui dovuto, per intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente.

A seguito dell'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria, adottato in data 17.7.2014 con prot.33869, seguiva il giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

Il Tar Puglia – Bari, Sezione Terza, con la Sentenza n. 1151/2015, che si allega alla presente relazione per pronta lettura, in via preliminare ha riconosciuto l'intervenuta formazione del silenzio – assenso sull'istanza di sanatoria presentata dal Susca, atteso che, ai sensi dell'art. 35 L. 47/85, lo stesso si sarebbe formato decorsi 24 mesi dall'ultima produzione documentale, avvenuta in data 22.11.2007.

Pertanto, secondo la statuizione del G.A., il silenzio assenso si è verificato decorsi 24 mesi dalla data in cui la documentazione versata agli atti dell'Ente è completa, cioè dal 22.11.2007.

Quindi, alla data di adozione del provvedimento di rigetto, intervenuto in data 17.7.2014, erano già decorsi i termini di formazione del silenzio assenso, consolidatosi il 22.11.2009 (24 mesi decorrenti dal 22.11.2007).

Per quanto concerne, invece, la tesi del ricorrente, secondo cui non sarebbero dovuti gli oneri concessori attesa l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente, decorrente, sempre secondo il Susca, dalla data di presentazione dell'istanza di condono, la stessa non è stata condivisa dal TAR di Bari, il quale, *ex adverso*, ha accolto la prospettazione in diritto dell'Ente resistente, secondo cui il termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto al pagamento degli oneri può essere fatto valere.

Nel caso di specie, infatti, il TAR riconosce che, tale diritto, può dirsi sussistente solo dal momento in cui il richiedente ha versato la documentazione completa, dalla quale è possibile desumere l'esatto ammontare dell'importo dovuto a titolo di oneri concessori ed oblazione. (pag.9 della Sentenza).

Pertanto, in base alla statuizione del giudice amministrativo di prime cure, l'Ing. Susca deve versare all'Ente € 7.449,40.

La sentenza è stata ritualmente trasmessa in data 6.10.2015 al Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio, per gli adempimenti di competenza.

Avverso tale pronuncia, ovviamente per la sola parte in cui riconosce il diritto dell'Ente al pagamento degli oneri concessori, l'Ing. Susca ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

A parere della scrivente, la Sentenza del Tar di Bari risulta adeguatamente motivata sul punto, con espresso richiamo ad un orientamento giurisprudenziale pressochè consolidato ed unanime, tra l'altro confermato, più di recente, proprio da una Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2267 del 30.4.2014, secondo cui *“ Il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione sul pagamento degli oneri concessori decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono edilizio, dalla formazione del silenzio assenso e questo, ai sensi dell'art.35 L. 47/85, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda”*.

Alla luce di tali elementi, che saranno maggiormente esplicitati ed approfonditi in sede di redazione delle memorie difensive in vista dell'udienza pubblica a fissarsi, risulta necessario provvedere, in prima battuta, a formalizzare la costituzione in giudizio dell'Ente, così come predisposta dalla scrivente, in modo da consentire il ricevimento degli avvisi della cancelleria del Consiglio di Stato concernenti la prossima fissazione dell'udienza di discussione .

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

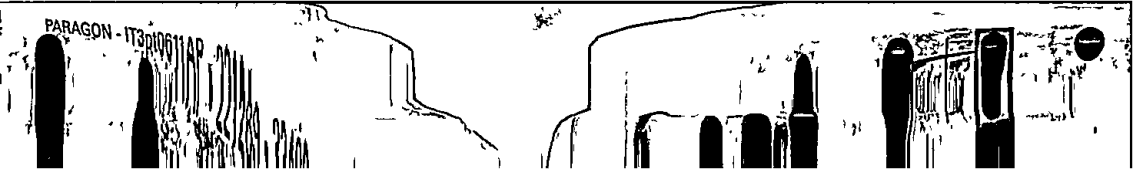
Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci



PARAGON - IT3010611AD





Nell'altissima Dhl una spedizione. Il mittente, per proprio conto o per conto di qualsiasi terzo che abbia interesse alla spedizione stessa, concipirà nell'applicare la GST sin dall'accettazione della Spedizione da parte di Dhl, salvo contrarie indicazioni, concordate per iscritto da una persona autorizzata da Dhl.

2. Spedizioni Non Accettabili

Il mittente dichiara di non essere espressamente il Dhl considera non spedibile per via postale, né per qualsiasi altro mezzo, le seguenti categorie materiali pericolose, ma non pericolosi, articoli e/o sostanze, che sono vietati o soggetti a limitazioni conformemente al quanto richiesto da IATA/IATA Dangerous Goods Regulations, l'Assemblea Internazionale del Trasporto Aereo, l'ICAO (Organizzazione per la Cooperazione Civile Internazionale), l'AOR (Accordo Europeo relativo al trasporto per via aerea) e/o altre organizzazioni che abbiano il potere di classificare le merci come "pericolose".

[illegible]

3. Conseguire i Materiali Non Consumabili ,
Le spedizioni non possono essere consegnate a caselle postali o a codici postali.
Le spedizioni verranno consegnate all'indirizzo del destinatario indicato dal mittente.
I materiali non consumabili (ad esempio, i telefoni) saranno consegnati solo al mittente.
I materiali non consumabili (ad esempio, i telefoni) saranno consegnati solo al mittente.
Qualora le spedizioni siano dirette ad indirizzi diversi, un servizio centrale o unificato di ricevimento, la stessa vettura, consegnata a tale servizio.
Quando la spedizione sia da inviarsi in inaccettabile oppure il valore al fine doganale sia superiore a 100 dollari, il destinatario non possa essere ragionevolmente identificato o il mittente non possa essere identificato, la spedizione verrà considerata una spedizione di contrabbando. Di lì, tutti i doganieri sono per rinviare la spedizione stessa al mittente con costi a carico dello stesso.

Esperitu intrususamente questi tenativi, DHL potrà disporre, abbandonare o vendere la spedizione, senza ciò incontrare in una qualsiasi responsabilità nei confronti del mittente o terzi in genere, restando inteso che eventuali incassi derivanti dalla vendita verranno utilizzati in primo luogo per i coprire i costi del servizio e della relativa attività amministrative mentre al mittente spetterà solo l'eventuale somma residua.

4. Verifica
DHE, si riserva il diritto di aprire e di ispezionare le Spedizioni senza obbligo di
comunicazione.

5. Onori di Spedizione
Il prezzo della spedizione viene calcolato in base al valore più alto tra il peso effettivo e quello volumetrico. Le Spedizioni possono essere ripese o rismisurate da DHL a conferma del calcolo effettuato.

Per "DHL" si intende ogni società facente parte del Network DHL Express.

Il ministero provvederà a pagare o a rimborsare a Dhl, il corrispettivo di tutti i costi di spedizione, così accessori, oneri e tasse dovuti per i servizi resi da Dhl, o così a qualsiasi titolo sostenuti da Dhl, per conto dei mittenti, del destinatario o di terzi. Il mittente sarà altresì tenuto a rimborsare a Dhl, tutti i costi per mandati, clienti, multe e spese sostenute da Dhl, stessa nel caso in cui il mittente o abbia espressamente ritenuto inaccettabili per l'importo secondo quanto previsto dall'art. 2 delle presenti CGT.

5. Responsabilità di Dhl

...e agente, valore, valori
...mententi, responsabili al, potatore,
...e, imitazioni, loro pari, man
...chiesto dalla normativa dogana
...a classificare le merci come
...responsabilità in materia di
...per Agnò presentò il presente articolo. L'assunzione di ogni
...e danno, economicamente, non esaurisce,
...e, senza alcun fondamento, la
...e, la natura della perdita, o del danno, anche quando il rischio
...e di un possibile danno fosse stato comunicato, o comunque,
...e, la natura della perdita, o del danno, anche quando il rischio
...e, la natura della perdita, o del danno, anche quando il rischio

Spedizione prevede una combinazione di trasporto aereo, stradale o altro, si considererà come trasporto via aerea. La responsabilità di D&U, nei confronti di qualsiasi Spedizione trasportata senza alcun pregiudizio per quanto previsto agli articoli 7-11, si limita al valore della merce, e comunque non potrà eccedere quanto qui di seguito riportato:

• 25 USD per kg, fino ad un massimo di 100 USD, per il trasporto internazionale via aerea.

[illegible]

17. **Impiasticità di Rischio e Riscatto.** Tutte le richieste di risarcimento dovranno essere inoltrate per iscritto a Dhl, entro e non oltre i termini indicati nella tabella in cui Dhl ha preso in carico la Spediziona. Trascorsi i predetti termini, Dhl sarà ritenuta responsabile in alcun modo.

8. Assicurazione Spedizione *

DHL potrà provvedere all'assicurazione del valore della merce a copertura di pericoli e danni fisici alla Spedizione, a condizione che il mittente abbia provveduto a compilare, sul fronte dell'AWB, la sezione relativa all'assicurazione ovvero richiedere a compiere, assicurativa tramite i sistemi automatici DHL, corrispondenza del relativo premio. La

Non disponibile per i servizi postali

9. Ritardi della Spedizione è Garanzia di Rimborso

[illegible]

10. Eventi al di fuori del controllo di DHT

Dhl, non può essere una mediazione responsabile per avergli fatto pagare i camionisti e i camionisti che vanno oltre il controllo di Dhl, stesso, immedicabile, senza limitazioni alcuna: di questi e relativi a magnetici e, o, concettuali di, immutabili, elettronici o fotografici, e così, registrabili, qualunque caratteristica, o d'altro contraria alla natura delle Specificazioni, anche se non è Dhl, e ad omissioni da parte di un soggetto che non sa tutto la diretta responsabilità di Dhl, se, mittente, destinatario, terzo, loggare o non entro la garanzia, forza maggiore, da, umano, debito, tempestivo, inordinato, pubblico, inaffidabile, incertezza, incerto o impreciso, disordine o sconnesso dalla, sottoposto.

11. Convenzioni Internazionali

cuiatoria la spedizione sia trasportata a mezzo aereo o implichino una destinazione di natura umanitaria, o una sosta in un paese diverso da quello di partenza, si considererà applicabile la Convenzione di Montreuil o la Convenzione di Varsavia, a seconda del caso. Per il trasporto stradale internazionale, si considera applicabile la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR). Tali convenzioni limitano la responsabilità di DHL in termini di perdite o danni.

12. Garanzie e manleva del mittente

le informazioni fornite dal millennio o da eventuali suoi rappresentanti sono state utilizzate per fini diversi da quelli per i quali sono state dichiarate, possono derivare dalla violazione da parte dell'Ente delle seguenti garanzie dichiarate:

- la Spedizione è stata preparata in locali sicuri dai dipendenti del mittente; complete e accurate;

- il mittente disponga di personale qualificato addetto alla preparazione della Spedizione;
- il mittente ha assunto le opportune misure di protezione relative alla Spedizione, al fine di evitare interventi non autorizzati durante la preparazione della spedizione nel suo magazzino e l'eventuale suo trasporto a DHL;

la specialità e si sarà muniti delle opportune indicazioni, informazioni e innalzati, al fine di assicurare un trasporto sicuro, tanto come di una normale diligenza nella manipolazione dello spediente stesso; e, norme applicabili in materia di dogana, importazione ed esportazione sono state rispettate; e, il documento di trasporto è stato firmato dal rappresentante autorizzato del mittente e le presenti CGT costituiscono un obbligo vincolante e applicabile.

13. Itinerario del trasporte

Il mittente dichiara espressamente il proprio accordo sulle tratte del trasporto ed eventuali variazioni dello stesso, ivi inclusa la possibilità che la spedizione venga effettuata con soste intermedie.

il mittente riconosce es-
o derivante dall'esecuzi-

essero assoggettati alla giurisdizione non esclusiva nonchè alla legge del Paese ove ha sede la società, e che la Spediziona stessa tra origine, sempre più ciò non contrasti con norme imperative di legge.

15. Principio di conservazione:
L'eventuale invalidità o inapplicabilità di una qualsiasi disposizione prevista nelle presenti CGT o derivante dall'applicazione di norme di legge, non inciderà in alcun modo sulla validità delle altre disposizioni di cui alle presenti CGT.



TORNI

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Prot.31600 del 13.6.2016

Modugno, 13 giugno '16

All'Economo Comunale

SEDE

Oggetto: Proc. Susca Vito/Comune di Modugno. Cons. Stato in Roma, Sez. VI Rg.1666/2016. Richiesta somme per trasmissione fascicolo processuale.

In riferimento al procedimento in oggetto la scrivente chiede corrispondersi la somma di € 23.00 quali spese occorrenti per la trasmissione, a mezzo DHL, del fascicolo processuale di parte da depositarsi in cancelleria a cura del domiciliatario su Roma.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci

Per ZAVUQ

13.6.2016

[Signature]